

ALLEGATO A

Titolo 2 - Disposizioni Generali

Art.8 - INFRASTRUTTURE ELETTRICHE PER LA RICARICA DEI VEICOLI

"Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è d'obbligo, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no e relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, la connessione per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali. La tipologia e le caratteristiche tecniche delle infrastrutture elettriche da installare dovranno essere ricondotte a quanto contenuto nella DGR N° X / 4593 del 17/12/2015, "Linee Guida per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici" e s.m.i. La rispondenza alle previsioni del presente articolo andrà certificata dal committente, progettista e direttore lavori in fase di progetto e in fase di agibilità o collaudo".